



4° aggiornamento indicazioni operative per le imprese dell'edilizia

COVID-19

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

12 marzo 2020

INDICE

EDILIZIA PRIVATA.....	3
Procedure edilizie - Sospensione dei lavori	3
Opere eseguite per conto di committente privato.....	4
Modulistica	5
Contratti preliminari di compravendita.....	10
AMBIENTE – TERRE E ROCCE DA SCAVO	11
LAVORO	12
D.P.C.M. 9 marzo 2020	12
Indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	14
Facsimile protocollo di sicurezza anti contagio ai sensi del d.p.c.m. 11 marzo 2020.....	14
Ammortizzatori sociali, norme speciali in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (Decreto legge n. 9 del 2020)	17
Cassa integrazione guadagni in deroga (decreto legge n. 9 del 2020) – accordo Regione Emilia Romagna 6 marzo 2020	18
Cassa integrazione guadagni in deroga (decreto legge n. 9 del 2020) – Accordo Quadro Regione Veneto 10 marzo 2020	19
Altre misure ordinarie	20
Sospensione adempimenti contributivi previdenziali e assicurativi (Decretolegge n. 9/2020) .	21
Disposizioni in materia di “smart working”	21
Disposizioni in materia di permessi e ferie.....	22
lavoratori transfrontalieri.....	22
Indicazioni per le imprese fornitrici	23
Indicazioni in materia di privacy	23
OPERE PUBBLICHE	25
Qualificazione soa.....	25
Fase di gara	28

Fase di esecuzione dei contratti	28
Fac-simile richiesta sospensione lavori.....	31
FISCALITÀ EDILIZIA	33
Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari	34
Definizione dei carichi pendenti	34
Adempimenti e versamenti – Ulteriori disposizioni	35
Dichiarazione dei redditi precompilata	35
Crisi d’impresa - Proroga segnalazioni d’allerta	36
Sospensione dell’attività giudiziaria	36
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	38
Moratoria per il credito	38
Iniziative dei principali operatori del credito.....	39
Sospensione delle rate di mutui agevolati concessi da Invitalia.....	40
Fondo di garanzia PMI	40
LAVORI ALL’ESTERO	41
Aggiornamenti sulla situazione nei singoli Paesi	41
Supporto alle imprese – Segnala il tuo caso	41

EDILIZIA PRIVATA

Si forniscono alcune indicazioni che possono servire per evitare, che dall'eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

Per altro si sottolinea che il DPCM 11 marzo 2020 non ha disposto la sospensione d'ufficio dell'attività dei cantieri edili al contrario, invece, di quanto espressamente indicato per buona parte delle attività commerciali. È comunque opportuno segnalare che in alcuni ambiti locali l'autorità di vigilanza è orientata a disporre la sospensione delle attività soprattutto del settore privato in quanto non ritenute essenziali.

Le considerazioni che seguono riguardano, considerato l'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020, i cantieri situati nell'intero territorio nazionale.

Peraltro è opportuno ricordare, in questa sede, anche le indicazioni del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 relativo all'attività giudiziaria che prevede, da un lato, la sospensione di tutte le udienze civili, amministrative, penali e tributarie sino al 22 marzo 2020 (salvo alcune specifiche eccezioni) e dall'altro l'individuazione (a decorrere dal 23 marzo 2020) da parte dei responsabili degli uffici giudiziari d'intesa con altre autorità sanitarie ed amministrative di una serie di provvedimenti volti a limitare la presenza di persone negli uffici, nonché il possibile rinvio delle udienze (salvo casi specifici) ad una data successiva al 31 maggio 2020. È comunque evidente che tali disposizioni dovranno essere coordinate in sede di conversione, soprattutto relativamente ai termini di sospensione dell'attività giudiziaria (23 marzo) con quelle del DPCM 9 marzo 2020, nonché con il successivo DPCM 11 marzo 2020.

PROCEDURE EDILIZIE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie si suggerisce di:

- ⇒ presentare al Comune **una comunicazione** finalizzata, a seconda dei casi, a:

- rinviare l'inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l'effettivo avvio dei lavori);
- sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
- chiedere la modifica dei termini per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.

⇒ **indicare nella comunicazione i motivi della sospensione** (es. impossibilità di iniziare i lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza.

Si evidenzia che in ogni caso alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione.

Inoltre, in assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica. In ogni caso sarà opportuno richiamare, ove possibile, i riferimenti di eventuali provvedimenti amministrativi limitativi della operatività dell'attività di impresa.

OPERE ESEGUITE PER CONTO DI COMMITTENTE PRIVATO

Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato:

- è necessario **comunicare subito** l'intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l'annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente).
- **Nel caso di subappalto** la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.

- Nella comunicazione occorre **specificare**:
 - il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all'impresa);
 - la giusta causa che dimostri l'impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell'accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l'approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull'attività del cantiere ecc.).
- La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.
- Per il **pagamento** dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l'esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell'appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.

MODULISTICA

Si allegano alcuni facsimile che possono essere utilizzati (con le opportune modifiche e integrazioni) per effettuare le comunicazioni di sospensione dei lavori.

FACSIMILE

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (da inoltrare a Direzione Lavori e Committente)

(carta intestata impresa)

A:

Direzione Lavori

p.c. Committente

p.c. subappaltatore/i

OGGETTO: Cantiere – Comunicazione di sospensione dei lavori

si comunica che, considerata l'attuale situazione emergenziale e le misure di contenimento della diffusione del virus "Covid-19" (c.d. "coronavirus") adottate con appositi provvedimenti delle autorità nazionali e regionali, non è possibile proseguire nello svolgimento dei lavori dipresso il cantiere sito in (o, in alternativa, lo svolgimento di alcune lavorazioni *indicando quali*) con la necessaria continuità tale da assicurare la corretta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti.

Nello specifico si dichiara che le motivazioni che giustificano la sospensione dei lavori sono le seguenti (*a titolo esemplificativo se ne riportano alcune*):

- impossibilità di rispettare le misure di sicurezza sanitarie prescritte dai provvedimenti delle autorità;
- mancata consegna delle forniture/materiali necessarie per completare/avviare il ciclo di lavorazione in corso;
- dichiarazione di avvenuta sospensione dei lavori comunicata dal subappaltatore;

- parziale o totale indisponibilità dei tecnici e degli operai ad operare in cantiere;
- impossibilità di accesso dei dipendenti al cantiere per problematiche inerenti ai trasporti pubblici (riduzione servizi pubblici ecc.), alla chiusura delle strutture alberghiere e di quelle della ristorazione ecc.

Per tali motivi i lavori saranno sospesi a decorrere dal sino al salvo ulteriori disposizioni che nel frattempo dovessero essere emanate dalle Autorità competenti.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere finora eseguite ed alla più generale funzionalità del cantiere l'impresa adotta le necessarie misure tecniche per garantirne la sicurezza in conformità alla normativa vigente e si dichiara sin da ora disponibile ad adottare eventuale ulteriori indicazioni che saranno prescritte dalla direzione dei lavori.

Si invita pertanto la D.L. a redigere d'intesa con la scrivente impresa, successivamente alla ricezione di codesta comunicazione, e comunque entro e non oltre il....., apposito verbale di sospensione dei lavori contenente lo stato di avanzamento dei lavori alla data della sospensione, ossia il, e ciò anche al fine di ridefinire con il committente le scadenze contrattuali con particolare riferimento alla consegna dei lavori e ai singoli SAL (e alla eventuale clausola per la ritardata ultimazione dei lavori) .

LUOGO.....

DATA.....

FIRMA

(il titolare dell'impresa o persona da lui delegata con espressi poteri)

N.B. a prescindere dalla sospensione dei lavori concordata con la direzione dei lavori è opportuno ricordare che le modifiche ai pagamenti, agli stati di avanzamento dei lavori e ai termini contrattuali di lavorazione e consegna costituiscono una integrazione delle contratto di appalto che come tale dovrà formare oggetto di apposita approvazione e sottoscrizione tra tutte le parti.

FACSIMILE

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (da inoltrare al Comune)

A:

COMUNE DI.... UFFICIO TECNICO...

Oppure:

SPORTELLO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI

OGGETTO: edilizia privata - Comunicazione di sospensione dei lavori

Il/la sottoscritto/a.....(nella qualità di), nato a il..... cod. fisc.residente in titolare del ...(PDC/SCIA) n. prot., comunica la sospensione dei lavori di.....presso il cantiere sito in....., via a decorrere dal.....e sino al..... 2020 (ovvero sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria).

La sospensione dei lavori è conseguente alle restrizioni previste nei provvedimenti finora adottati dalle autorità nazionali e locali per far fronte all'attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del virus "Covid-19" (c.d. "coronavirus") che rendono impossibile l'ordinario svolgimento dell'attività di cantiere a causa di fatti sopravvenuti estranei alla nostra volontà e relativi a (specificare i motivi che a puro titolo esemplificativo si indicano quali possibili):

- impossibilità di rispettare le misure di sicurezza sanitarie prescritte dai provvedimenti delle autorità
- mancata consegna delle forniture/materiali necessarie per completare/avviare il ciclo di lavorazione in corso;

- dichiarazione di avvenuta sospensione dei lavori comunicata dal subappaltatore;
- parziale o totale indisponibilità dei tecnici e degli operai ad operare in cantiere
- impossibilità di accesso dei dipendenti al cantiere per problematiche inerenti ai trasporti pubblici (riduzione servizi pubblici ecc.).

(eventuale) A tal fine si allega il Verbale di sospensione dei lavori in data redatto dal direttore dei lavori/..... sig.

Le motivazioni poste a base della presente comunicazione sono da considerarsi valide ai fini della presentazione di una successiva ed eventuale istanza di proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

Data....

Firma del titolare

CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA

Nei contratti preliminari di compravendita di immobili in corso di costruzione o ristrutturazione integrale o nelle altre forme precontrattuali ad esse assimilate (es. promesse unilaterali di acquisto) sono previsti, in genere: un termine entro cui i lavori devono essere terminati o quello entro cui deve essere stipulato; i termini per i pagamenti dei ratei intermedi del prezzo convenuto.

Nel caso di sospensione dei lavori, come sopra descritto, sarà necessario darne immediata comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non espressamente previste, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di definire, non appena possibile, nuovi termini di adempimento.

AMBIENTE – TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il DPR 120/17 relativo alla disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo prevede, al termine dell'esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo - DAU ai sensi dell'art. 7.

Il termine di presentazione della DAU è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell'opera) ed è un termine perentorio, che può essere oggetto di *istanza proroga da presentarsi prima della sua scadenza*.

Per i cantieri non soggetti a VIA – AIA e per quelli soggetti a VIA – AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc il termine di proroga ordinario massimo è di 6 mesi ed è accordabile per circostanze “sopravvenute, impreviste o imprevedibili” (art. 21 DPR 120 /17). Si evidenzia che se la proroga non è concessa il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale.

LAVORO

D.P.C.M. 9 MARZO 2020

Si rileva che il DPCM 11 marzo 2020 non ha previsto la sospensione dell'attività lavorativa edile sull'intero territorio nazionale.

Già il DPCM 9 marzo aveva prescritto di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, in tutto il territorio del Paese, salvo per comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non sono necessarie, né tantomeno richieste, specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per le attività lavorative, che potranno essere giustificati attraverso elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative anche non differibili. Nell'ambito dell'attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un'autodichiarazione, che potrà essere resa anche in seduta stante. Si trasmette di seguito una bozza di autocertificazione, mutuata dalla precedente emanata dal Ministro dell'Interno.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
 residente in _____ via _____
 identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica _____
 _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
 dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti **lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);**
- Che lo spostamento è determinato da:
 - ☐ comprovate esigenze lavorative
 - ☐ situazioni di necessità;
 - ☐ motivi di salute;
 - ☐ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che:

(LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC...)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

INDICAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

E' necessario:

1. tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero, ad oggi:
 - Legge di conversione n. 13 del 5 marzo 2020 del Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, D.L. n. 9/2020, DPCM 1° marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020;
 - ordinanza Presidenza del Consiglio 646;
 - ordinanze del ministro della salute d'intesa con le Regioni interessate;
 - ulteriori ordinanze delle Regioni di appartenenza o prefetture;
 - direttiva ministero dell'interno;
 - indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Si riporta qui di seguito un fac-simile di protocollo di sicurezza anti contagio che, ovviamente, dovrà tenere debitamente in considerazione la specifica realtà aziendale.

FACSIMILE PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO AI SENSI DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020

1. informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. allegato I del DPCM 8 marzo di seguito riportato);
2. informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che contattino il proprio medico curante e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni.
3. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare

la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale;

4. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale;
5. garantire il rispetto della distanza di 1 metro in caso di utilizzo delle attrezzature di lavoro in cui è prevista la presenza di più di un lavoratore. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale;
6. predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa. In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
7. incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro dell'impresa (attività fisse);
8. far adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura di materiali/attrezzature:
 - a. limitare la discesa dai mezzi degli autisti;
 - b. qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di almeno un metro tra le persone coinvolte nell'operazione di carico/scarico o l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

**AMMORTIZZATORI SOCIALI, NORME SPECIALI IN MATERIA DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (DECRETO LEGGE N. 9 DEL 2020)**

In attesa delle specifiche indicazioni dell'Inps, il Decreto legge prevede quanto segue.

Beneficiari

Datori di lavoro e lavoratori per:

- unità produttive operanti nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020 ovvero: Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Torrenova dei Passerini, Vò;
- unità produttive al di fuori dei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020, a condizione che i lavoratori risultino dipendenti delle aziende interessate alla data del 23 febbraio 2020 e residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

Causale di intervento

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Termini per la presentazione dell'istanza

Entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Durata del trattamento

Il periodo integrabile non potrà essere superiore a tre mesi. I periodi autorizzati a tale titolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime previste dall'art. 4 del DLgs 148/15.

Il Decreto prevede, inoltre, che le imprese aventi sede nei comuni delle zone cd rosse, che si trovino in Cigs, possano sospendere tale strumento e ricorrere alla Cigo per un periodo massimo di tre mesi, effettuando le dovute comunicazioni per la prescritta autorizzazione.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (DECRETO LEGGE N. 9 DEL 2020) – ACCORDO REGIONE EMILIA ROMAGNA 6 MARZO 2020

Beneficiari

Datori di lavoro e lavoratori per:

- unità produttive situate in Emilia Romagna per i lavoratori ivi operanti;
- unità produttive esterne all'Emilia Romagna (escluse quelle di Lombardia e Veneto), limitatamente a lavoratori residenti o domiciliati nella predetta regione che hanno subito restrizioni di carattere sanitario;
- appaltatori di opere.

Causale di intervento

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza delle ordinanze restrittive.

Condizioni per l'accesso

Il riconoscimento del trattamento è subordinato alla oggettiva impossibilità di fruizione degli ammortizzatori di cui al D.Lgs. n. 148/15 (Cigo e Cigs), come ad esempio nel caso di superamento del limite massimo di utilizzo degli strumenti ordinari (30 mesi nel quinquennio in edilizia) o per il mancato raggiungimento dei 90 giorni di anzianità aziendale del lavoratore, presso l'unità produttiva interessata.

I lavoratori devono risultare dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Durata del trattamento

Il periodo integrabile è riconosciuto nel limite massimo di un mese a decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020.

Procedura

Previo accordo sindacale, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare istanza attraverso il servizio on line dell'agenzia del lavoro regionale (arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it). All'istanza dovrà essere allegato il suddetto accordo nonché l'autodichiarazione (disponibile

sul portale dell'agenzia) sul rispetto dei requisiti di accesso all'ammortizzatore sociale.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (DECRETO LEGGE N. 9 DEL 2020) – ACCORDO QUADRO REGIONE VENETO 10 MARZO 2020

Beneficiari

datori di lavoro e lavoratori:

- per le unità produttive o operative situate in Veneto;
- per le unità produttive esterne al Veneto, per i soli lavoratori subordinati residenti o domiciliati in regione Veneto, che abbiano subito restrizioni.

Causale di intervento

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze restrittive.

Condizioni per l'accesso

I datori di lavoro accedono alla cassa integrazione in deroga, solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari.

I lavoratori devono risultare dipendenti alla data del 23 febbraio 2020 con qualsiasi forma contrattuale di lavoro.

Durata del trattamento

Il periodo integrabile è riconosciuto nel limite massimo di un mese a decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020.

ALTRE MISURE ORDINARIE

Sulla base delle attuali disposizioni di legge previste dal D.Lgs. 148/15 e smi, del Decreto del Ministero del Lavoro n. 95442 del 15 aprile 2016 e dalle prassi in uso presso le Sedi Inps competenti, si ritiene comunque di segnalare gli strumenti comunque utilizzabili per far fronte alle sospensioni delle attività lavorative aziendali e dei lavoratori, laddove si trovino nei territori interessati da specifiche Ordinanze.

Cassa integrazione ordinaria *per sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità*, tenuto conto che, per integrare tale causale, le sospensioni non devono essere, nel caso di specie, imputabili né all'azienda né ai lavoratori.

In tale circostanza, sarà fondamentale che l'azienda, oltre alla consueta relazione descrittiva dell'evento e degli effetti sull'attività in corso, produca anche le attestazioni (Ordinanze) delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento.

Nel caso in cui gli effetti sospensivi delle attività lavorative a seguito delle Ordinanze dovessero perdurare, sarà inoltre ipotizzabile, per le imprese con limiti dimensionali sopra i 15 dipendenti, richiedere la Cigs per crisi per evento improvviso ed imprevisto.

In tal caso, l'impresa dovrà rappresentare l'imprevedibilità dell'evento, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi sull'attività e la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale. Resta inteso che tale strumento sarà utilizzabile previo preventivo confronto, con assistenza dell'Associazione, presso le Divisioni competenti del Ministero del Lavoro.

Riguardo alle assenze dei lavoratori sul posto di lavoro, si ricorda che, allo stato, risultano giustificate solo quelle riconducibili alle fattispecie richiamate nelle disposizioni legislative di che trattasi, la messa in quarantena e la malattia.

**SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
(DECRETO LEGGE N. 9/2020)**

Beneficiari

Datori di lavoro operanti nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020.

Effetti della misura

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

Decorrenza e modalità di ripresa dei versamenti

Gli importi sospesi dovranno essere versati agli Enti interessati a decorrere dal 1° maggio 2020, anche in cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI "SMART WORKING"

Al fine di contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata prevista l'attivazione della modalità lavorativa "smart-working".

Sul punto si segnala che, da ultimo, il DPCM 11 marzo 2020, ha nuovamente raccomandato, all'art. 1, comma 1, num. 7), lett.a), la massima attuazione, da parte delle imprese, di modalità di **lavoro agile** per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza.

Sul punto, è stato altresì specificato, all'art. 1, co.1, num 9) che dovranno essere favorite, limitativamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Al riguardo, si ricorda che è possibile il "lavoro agile" c.d. "smart-working", di cui alla L. n. 81/2017 (articoli da 18 a 23) su tutto il territorio nazionale.

In particolare, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso alla disciplina del lavoro agile:

- ✓ anche in assenza di un preventivo accordo con il lavoratore;
- ✓ assolvendo agli obblighi di informativa (sui rischi generali per la salute e sicurezza sul lavoro) in via telematica (anche ricorrendo alla [documentazione resa disponibile sul sito INAIL](#)).

E' stata, inoltre, predisposta una modulistica semplificata per l'attivazione dello "smart working", compilabile accedendo al seguente indirizzo del Ministero del Lavoro

<https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/>.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMESSI E FERIE

Il DPCM 11 marzo 2020 ha nuovamente incentivato, all'art. 1, comma 1, num. 7), lett. b), l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Sul punto, è stato altresì specificato, all'art. 1, co.1, num 9) che dovranno essere favorite, limitativamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto precisato nella nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 che, con riferimento ai lavoratori transfrontalieri, ha precisato che le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro e, pertanto, se non soggetti a quarantena o non positivi al virus, i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI

Le nuove limitazioni imposte dal DPCM non determinano il blocco delle merci sul territorio nazionale.

Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.

Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

Si suggerisce di far **adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura:**

- a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti;
- b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di almeno un metro tra le persone.

INDICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, con il comunicato stampa del 2 marzo scorso, alcune indicazioni in merito alla possibilità, per i datori di lavoro pubblici e privati, di raccogliere informazioni dei propri lavoratori circa i sintomi da coronavirus.

E' stato, infatti, ricordato che l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi da Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Diversamente, **i datori di lavoro non potranno raccogliere**, "a priori e in modo sistematico e generalizzato anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa".

Resta in capo al lavoratore, però, l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' stata, inoltre, richiamata l'attenzione sulle indicazioni fornite dal [Ministero per la pubblica amministrazione](#), in merito all'obbligo da parte dei dipendenti pubblici e **da chi opera a vario titolo presso la P.A.**, di segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio.

A tal fine, il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni, agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.

Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio "biologico" derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente come, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti".

Il Garante ha, infine, invitato tutti i titolari del trattamento ad attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza adottare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

OPERE PUBBLICHE

Si forniscono le seguenti indicazioni operative, che, alla luce del combinato disposto dell'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, sono formulate con riferimento all'intero territorio nazionale.

Va anzitutto chiarito, ai sensi del recente DPCM 11 marzo 2020, **l'esecuzione degli appalti pubblici non è contemplata tra le attività automaticamente sospese a far data dal 12 marzo e fino al 25 marzo** (periodo di efficacia delle nuove disposizioni).

Conseguentemente, **quella edile (anche nel settore pubblico) può ritenersi ricompresa**, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, commi 7 del DPCM 11 marzo, nell'ambito delle **attività produttive che – nell'ambito del predetto arco temporale - possono continuare ad essere svolte**, salvo il rispetto di una serie di raccomandazioni e prescrizioni (principalmente, di cui alle lettere a) b) c) d) e d e) del medesimo comma 7), nonchè dei successivi commi 8, 9 e 10).

Per ciò che concerne la pubblica amministrazione, le norme citate prevedono che, sempre **a far data dal 12 marzo e fino al 25 marzo**, fermo restando l'utilizzo di ferie e congedi, **viene assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.**

QUALIFICAZIONE SOA

Il Presidente dell'ANAC, con comunicato del 4 marzo u.s., ha ritenuto necessario **fornire un'indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020**, ciò in considerazione delle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

In particolare, l'Autorità consente, per i suddetti contratti, **la sospensione dell'istruttoria da parte della SOA, che può estendersi fino ad un massimo di 150 gg** (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall'art. 76,

comma 3, del DPR n. 207/2010 (si tratta, in sostanza, di 60 giorni in più concessi per concludere l'istruttoria della pratica di attestazione).

Al fine di usufruire di detta sospensione, **l'impresa attestanda** deve farne **richiesta motivata alla SOA** e deve rientrare tra quelle che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- **sede legale e operative nelle regioni** individuate dal citato [DPCM del 25 febbraio 2020](#) (Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria);
- **abbiano esibito alla SOA dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche** situate nelle medesime regioni (si pensi, ad es., nella comprova dei lavori privati, ai titoli abilitativi che devono esser riscontrati dagli uffici del Comune).

Il provvedimento dell'ANAC non fa quindi riferimento a tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, ad avviso dell'ANCE, considerato che il provvedimento è del 4 marzo, e i successivi DPCM del 8, 9 e 11 marzo 2020 fanno sempre riferimento al decreto citato dall'Autorità (trattasi infatti di "ulteriori" misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica), la proroga dei termini **dovrebbe ritenersi estesa a tutto il territorio nazionale**.

Quanto alla data del 31 marzo previsto dal Comunicato, va considerato che il provvedimento dell'ANAC è stato preso prima degli ultimi **DPCM**.

Sotto tale aspetto, si auspica comunque un ulteriore comunicato dell'Autorità che fughi ogni incertezza e adegui la sospensione dei termini di attestazione all'evolversi dei provvedimenti emanati dal Governo.

Riguardo **le motivazioni prospettate dall'impresa**, ad avviso dell'ANCE, l'impresa dovrà fare riferimento alle difficoltà connesse alla comprova delle certificazioni, documentazione e dichiarazioni prodotte alla SOA che ormai interessano tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le **SOA**, a queste ultime è **richiesto** di:

- ***“valutare l'effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari”***;

- trasmettere all'Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) **l'elenco delle imprese richiedenti**.

In ragione di quanto sopra, **si invitano pertanto tutte le imprese interessate a fare la suddetta domanda di proroga della procedura di attestazione.**

Deve, infine, precisarsi che **con il suddetto comunicato NON sono prorogate le scadenze delle attestazioni**, ma termini assegnati alla SOA per eseguire la procedura di rinnovo dell'attestato, per la quale vige l'ordinario termine quinquennale con scadenza intermedia dopo tre anni.

Pertanto, se nel periodo suddetto l'attestato scade, questo non può essere comunque utilizzato se non negli stretti limiti del **principio di "ultravigenza dell'attestazione SOA"**

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (da ultimo, ben sintetizzata, nella sentenza del [TAR Napoli, Sez. I, 12 agosto, 2019, n. 4340](#)), l'applicazione del **principio di ultravigenza dell'attestato scaduto** è comunque condizionato alla stipula di uno specifico contratto di rinnovo con la SOA.

Tale **contratto per il rinnovo dell'attestazione deve:**

1. essere stato **stipulato con la SOA almeno 90 giorni prima della scadenza quinquennale**, ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, in modo da garantire la continuità nel possesso del requisito (in caso di verifica triennale dell'attestazione il contratto deve essere sottoscritto almeno prima della scadenza stessa);
2. portare al rilascio della **nuova attestazione prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva** per stipula del contratto di appalto (in caso di verifica triennale tale condizione non opera).

In mancanza di tali condizioni, **l'impresa sarà comunque esclusa per carenza del requisito** di idonea attestazione SOA (cfr. [Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1091](#)).

Pertanto, a titolo esemplificativo, **un'impresa** che abbia fatto richiesta di proroga del procedimento di attestazione, avendo stipulato almeno 90 giorni prima della scadenza dell'attestato un **contratto di rinnovo attestazione in scadenza il 31**

marzo 2020, potrà utilizzare l'attestato (anche se scaduto) per la **partecipazione alle gare fino al 30 maggio p.v., sempreché la SOA non abbia nel frattempo concluso l'istruttoria e rilasciato un nuovo attestato.**

Per un approfondimento sulla ultravigenza dell'attestato, si veda anche la news ANCE n. 34175 del 29 ottobre 2018.

FASE DI GARA

Ove vi siano delle procedure di gara bandite sull'intero territorio nazionale ancora pendenti – ossia i cui termini per la presentazione dell'offerta non siano ancora scaduti – e nell'ipotesi in cui si ritenesse che, dall'eventuale continuazione della gara in simili circostanze, si generi un nocumento ai principi di massima concorrenza, l'impresa interessata può chiedere alla stazione appaltante di adottare formalmente la sospensione della procedura *in itinere* invocando la facoltà consentita dall'art. 2 del decreto 6/2020, ovvero, una proroga dei termini di gara (relativi, ad esempio, alla presa visione dei luoghi, alla presentazione delle offerte o al procedimento di "soccorso istruttorio", ecc...).

Ciò, naturalmente, ove la stazione appaltante non abbia già proceduto in tal senso.

FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

I cantieri sull'intero territorio nazionale potrebbero essere sospesi dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 1, lettere n) e o) del DL n. 6 del 2020 o, comunque, ai sensi dei provvedimenti emergenziali adottati successivamente dal Governo.

In ogni caso, ove così non fosse, e laddove le misure di emergenza adottate dalla stazione appaltante dovessero influire sulla regolare esecuzione dei lavori, l'impresa, al fine di evitare l'addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell'esecuzione dei lavori, può sollecitare l'adozione **di un provvedimento di sospensione**, anche parziale, da parte della stazione appaltante, **ex art. 107 del Codice dei Contratti.**

Sul punto, si ricorda che:

- a) la sospensione **può essere disposta dal DL**, per il ricorrere di “**circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto**”.

In tal caso, il DL compila, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- b) La sospensione può, altresì, essere **disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse**.

In tal caso, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque **quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti**”.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

- c) **Può essere disposta** anche una **sospensione parziale**, nel caso in cui cause **imprevedibili o di forza maggiore** impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori.

In tal caso, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, da compilare, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di sospensioni totali o parziali per ragioni diverse da quelle sub a) e b), e c), l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati dall'art. 10 del DM 49/2018.

Resta inteso che, **in caso di mancata sospensione dei lavori e di comprovato danno** riconducibile all'emergenza "Covid-19", l'impresa avrà cura di iscrivere tempestivamente **riserva** nel primo atto contabile utile.

Si ricorda infine che l'esecutore che **per cause a lui non imputabili** non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato **può anche richiederne la proroga**, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. **In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.** Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI

Si allega fac-simile di richiesta di sospensione lavori ex art. 107 del Codice dei Contratti, da integrare e/o modificare secondo le esigenze del caso.

FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI

Luogo, / ... /

Ill.mo Sig....

Responsabile Unico
Procedimento

.....

Spett.le

Direzione Lavori

.....

Ill.mo C.S.E.

.....

Oggetto: Lavori perCIG:- CUP..... Contratto n.
.....di Rep. del.

Emergenza da Coronavirus. Richiesta sospensione lavori.

Come noto, a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza da Coronavirus, alla luce del combinato disposto dell'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, le "zone rosse", che limitano la mobilità delle persone, sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Il grave fenomeno epidemico comporta inevitabili ripercussioni operative sul regolare svolgimento dei lavori.

Le misure di contenimento e di limitazione alla circolazione, infatti, rappresentano un ostacolo per buona parte delle maestranze a recarsi quotidianamente in cantiere

Si segnala inoltre, l'insorgere di possibili profili di criticità in relazione allo

svolgimento delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dal T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 97 del D. Lgs. 81/2008) in capo ai dirigenti e ai preposti nominati, in ragione della loro eventuale impossibilità a recarsi in cantiere.

In considerazione di quanto sopra, si comunica che il prosieguo dell'attività di cantiere, nonostante le iniziative che saranno poste in essere, potrebbe non garantire il rispetto delle prescrizioni dei suddetti DPCM, ivi comprese le raccomandazioni di cui al DPCM 11 marzo 2020.

Quanto sopra, al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori il pieno esercizio delle proprie funzioni e competenze; ciò, attraverso una sospensione, anche parziale, dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Confermando la piena disponibilità e collaborazione, si resta in attesa delle determinazioni che codesta Spett.le Committenza riterrà opportuno adottare.

Cordiali saluti.

FISCALITÀ EDILIZIA

Si precisa che i **provvedimenti emanati in materia fiscale** (Decreto del MEF 24 febbraio 2020 e del Decreto Legge 9/2020) **riguardano, al momento, solo i comuni elencati nell' Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 - GU n.52 del 1° marzo 2020:**

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;*
- b) Casalpusterlengo;*
- c) Castelgerundo;*
- d) Castiglione D'Adda;*
- e) Codogno;*
- f) Fombio;*
- g) Maleo;*
- h) San Fiorano;*
- i) Somaglia;*
- j) Terranova dei Passerini.*

Nella Regione Veneto:

- a. Vo'*

Attenzione: il Governo probabilmente adotterà nelle prossime ore uno specifico provvedimento di estensione dei provvedimenti in materia fiscale a tutto il territorio nazionale. Non appena adottati, seguiranno aggiornamenti successivi.

Tuttavia i provvedimenti adottati finora contengono già **alcune misure applicabili sull'intero territorio nazionale**, riguardanti, nello specifico, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché gli obblighi relativi alle segnalazioni d'allerta, stabilite dal *"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"* (D.Lgs. 14/2019).

Sempre per tutto il territorio nazionale, il DL 8 marzo 2020, n.11 prevede inoltre la sospensione dei procedimenti giudiziari civili e penali, salvo specifiche eccezioni, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni tributarie.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Il Decreto MEF 24 febbraio 2020, a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, ha decretato, per le **persone e per le imprese residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale in alcuni Comuni della Lombardia e del Veneto, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, compresi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020**. È sospeso, altresì, il versamento delle ritenute alla fonte.

Gli **adempimenti e i versamenti sospesi**, dovranno essere **versati in unica soluzione entro il mese di aprile**.

DEFINIZIONE DEI CARICHI PENDENTI

Con lo stesso DL 9/2020, vengono **sospesi**, per le **persone fisiche e le imprese, residenti e operanti alla data del 21 febbraio** nei **comuni** della cd. **Zona rossa**, i **versamenti** in scadenza nel periodo compreso **dal 21 febbraio al 30 aprile** relativi a:

- ✓ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- ✓ avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
- ✓ atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;
- ✓ "rottamazione-ter"¹;
- ✓ "saldo e stralcio"².

¹ Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all'art. 5, co. 1, lettera d), del DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché all'art. 16-bis, co.1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019,

² Art. 1, co. 190, della legge n. 145/2018.

Questi versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il DL 9/2020 estende, inoltre, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal **Decreto del MEF 24 febbraio 2020 anche agli adempimenti tributari e ai versamenti verso le PA** effettuati o a carico di professionisti, consulenti, centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della zona rossa, anche per conto di clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi in cui i soci residenti nelle zone sopradette rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

Il provvedimento prevede, inoltre, la sospensione ***fino al 30 aprile 2020***:

- ✓ del pagamento delle **bollette di acqua, gas ed energia elettrica**, con la previsione, rimessa a provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di eventuali modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento sospesi;
- ✓ **dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. È prevista, dal 1° maggio 2020, la possibilità di rateizzazione sino a un massimo di 5 rate mensili.

Viene inoltre disposta la sospensione per 12 mesi del versamento delle rate dei mutui agevolati con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020, concessi da Invitalia alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori delle cd. zone rosse.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Il DL 9/2020 proroga, **per tutto il territorio nazionale**, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, anticipando al 1° gennaio 2020 gli effetti delle disposizioni previste dell'art. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella legge 157/2019) per cui, già da quest'anno, viene posticipata la presentazione della **dichiarazione dei redditi precompilata dal 23 luglio al 30 settembre**.

Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.

Per il 2020, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata ai titolari di reddito di da lavoro dipendente e assimilati entro il 5 maggio 2020.

Sotto tale profilo, sempre per il 2020, vengono posticipati alcuni termini connessi alle informazioni fornite da terzi all'Agenzia delle Entrate che consentono di elaborare la dichiarazione precompilata (ad es. spese sanitarie ed interessi passivi sui mutui, etc...).

CRISI D'IMPRESA - PROROGA SEGNALAZIONI D'ALLERTA

Il DL 9/2020 **rinvia**, inoltre, dal 15 agosto 2020 al **15 febbraio 2021, per tutto il territorio nazionale, gli obblighi relativi alle segnalazioni d'allerta** stabilite dal *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019), **da effettuare:**

- a cura degli **organi di controllo delle società nei confronti della stessa**, nonché degli **OCRI**;
- a cura dei **creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei **confronti dell'impresa in crisi**, nonché degli **OCRI**³.

*Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l'applicabilità degli **indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell'impresa, che precede la segnalazione d'allerta** (cfr. art.13 del D.Lgs. 14/2019).*

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Il **DL 8 marzo 2020, n.11** (in particolare, all'art.1, co.4) dispone il **differimento urgente e la sospensione d'ufficio, dal 9 marzo al 22 marzo**, delle **udienze** di tutti i **procedimenti giudiziari civili e penali**, ivi **compresi quelli** relativi alle **Commissioni Tributarie**. Sino alla stessa data, inoltre, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti.

³ Cfr. gli artt.14, co.2 e 15 del D.Lgs. 14/2019 – *Codice della crisi d'impresa*.

Non rientrano nella sospensione, tra le altre, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, quelle nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, nonché quelle nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.

Dal 23 marzo, la sospensione può essere ulteriormente prorogata, sino al 31 maggio 2020, su decisione dei capi degli uffici giudiziari (art.2, co.2 lett.g e co.11).

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

MORATORIA PER IL CREDITO

Il 6 marzo scorso, Abi e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un addendum all'Accordo per il credito 2019.

Nel nuovo accordo si prevedono le seguenti misure:

- estensione della possibilità di sospendere, per un anno, il rimborso della quota capitale di finanziamenti (mutui, leasing e finanziamenti a breve termine), in essere al 31 gennaio 2020, per le imprese *"in bonis"* danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 (attualmente l'Accordo si applica ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018);
- l'Addendum sottolinea l'opportunità che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dall'Accordo, come, ad esempio: la sospensione dell'intera rata; la possibilità di sospendere e allungare operazioni di imprese diverse dalle PMI (alle quali è esplicitamente riferito l'Accordo); la mancata previsione di un aumento del tasso; la possibilità di sospendere e allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano le caratteristiche espressamente indicate nell'Accordo e di sospendere e allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020;
- richiesta alle autorità nazionali ed europee competenti di escludere tali accordi di rinegoziazione dall'obbligo di segnalazione in centrale dei rischi. A tale riguardo, l'Ance ha già sottoposto ai parlamentari italiani presso il Parlamento europeo la richiesta di un immediato congelamento delle regole di vigilanza della BCE per imprese e famiglie, per evitare che l'adesione delle imprese alla moratoria venga valutata alla stregua di un accordo di ristrutturazione del debito, con la conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi;
- il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ha deliberato la conferma automatica dell'intervento del Fondo in caso di operazioni di

sospensione o allungamento dei finanziamenti garantiti nell'ambito dell'Accordo per il Credito 2019 e dell'Addendum 2020.

La garanzia pubblica sarà confermata, senza valutazione del merito di credito di PMI e professionisti, sui finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa sia alla sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine sia all'allungamento della durata.

La conferma riguarderà anche operazioni che prevedano condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo e operazioni realizzate da intermediari finanziari non aderenti all'Accordo ma con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'Accordo e dall'Addendum.

INIZIATIVE DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL CREDITO

- **Cassa Depositi e Prestiti**

Cassa Depositi e Prestiti ha ampliato da **1 a 3 miliardi** di euro il plafond per il finanziamento delle banche, che saranno erogati a tassi calmierati a Pmi e Midcap (ovvero imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) dalle istituzioni finanziarie aderenti alla **"Piattaforma Imprese"**. Queste risorse sono immediatamente disponibili e serviranno a sostenere investimenti ed esigenze di capitale circolante delle imprese nazionali.

Inoltre, per supportare le attività di export e internazionalizzazione, **SACE** ha previsto interventi per ulteriori 4 miliardi di euro.

Ai seguenti link potrai accedere al Plafond Imprese, https://www.cdp.it/sitointernet/it/plafond_a_sostegno_impresa.page e alla Piattaforma Imprese https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/piattaforma_impresa?contentId=PRD4904

- **Banca Intesa Sanpaolo**

Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione dei propri clienti delle misure straordinarie.

- Un **plafond di 5 miliardi per nuovi finanziamenti per le imprese di tutto il territorio nazionale**. L'iniziativa è declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi -1 giorno, di cui 6 di pre-ammortamento, con condizioni favorevoli e dedicate, a partire dalle spese di istruttoria.
- La **sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere**, per la sola quota capitale o per l'intera rata, **prorogabile per altri 3/6 mesi** in funzione della durata dell'emergenza. La sospensione dei finanziamenti è estesa anche a favore delle famiglie di tutto il territorio nazionale.

L'Ance sta approfondendo le iniziative che le altre banche di livello nazionale stanno adottando per far fronte all'emergenza.

SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DA INVITALIA

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza entro il 31 dicembre 2020 o successiva se il finanziamento sia stato già perfezionato. È previsto il corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Tali possibilità si applicano anche se Invitalia abbia già adottato la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato per morosità nella restituzione delle rate purché il credito non risulti già iscritto a ruolo

I beneficiari potranno presentare la richiesta di sospensione entro il 30/4/2020.

FONDO DI GARANZIA PMI

Ai sensi del Dpcm 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del Dpcm 8 marzo 2020, l'accesso in forma gratuita al Fondo di garanzia per le PMI, fino al 2 marzo 2021, viene esteso a tutte le piccole e medie imprese italiane.

LAVORI ALL'ESTERO

AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE NEI SINGOLI PAESI

Per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione nei singoli Paesi (divieto di ingresso delle persone provenienti dall'Italia, misure di quarantena, ecc), **si raccomanda la consultazione del sito internet www.viaggiaresicuri.it dell'Unità di crisi della Farnesina** che viene alimentato anche dalle molteplici segnalazioni delle Ambasciate italiane all'estero.

SUPPORTO ALLE IMPRESE – SEGNALA IL TUO CASO

Per segnalare ulteriori criticità o formulare richieste di supporto relative a cantieri all'estero, è possibile **fare una segnalazione ai seguenti indirizzi email: coronavirus.merci@esteri.it e estero@ance.it.**

Questo consentirà all'Associazione, in stretto coordinamento –come di consueto– con la rete diplomatica e gli uffici ICE all'estero, di favorire la ricerca di soluzione per le problematiche segnalate.